



CITTÀ DI GIULIANOVA

**ORDINANZA
Sindaco**

REGISTRO GENERALE N. 213 DEL 06/09/2022

OGGETTO: DIFFERIMENTO APERTURA ISTITUTI SCOLASTICI

Il Sindaco, premesso quanto segue:

Recenti, improcrastinabili interventi di messa in sicurezza appaltati da questo Ente, hanno interessato parte degli immobili sedi degli insegnamenti della Scuola per l'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, alcuni relativi all'Istituto Comprensivo 1, ed integralmente relativi all'Istituto Comprensivo 2;

La conclusione dei lavori e relative riconsegne dei cantieri, sono generalmente previsti per la giornata di sabato 10/09/2022;

Il Calendario Scolastico Regionale, approvato con DGR n. 308 del 14/06/2022, prevede l'inizio delle attività didattiche per il giorno 12/09/2022;

Ovvie ed intuitive ragioni di sicurezza, connesse alla necessità di definire l'approntamento dei plessi scolastici per un idoneo avvio dell'anno educativo 2022/2023, nonché generali ragioni di sistematica coerenza con la totalità dei Plessi di tutti gli insegnamenti della Scuola dell'Infanzia, della Primaria, nonché della Scuola secondaria di Primo Grado sul territorio, impongono di adottare il presente provvedimento urgente e contingibile di temporaneo differimento, avuto riguardo alla data di inizio delle attività didattiche, come sopra determinato con la citata deliberazione di Giunta Regionale;

Sotto tale ultima, particolare evidenza, sono stati sentiti i Dirigenti degli Istituti Comprensivi interessati;

Dato atto che il presente provvedimento è adeguato e proporzionato in relazione alla tutela della sicurezza e frutto dell'applicazione concreta, discrezionalmente valutata, del principio di cautela

visti:

l'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., il quale prevede che in relazione a provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, non si dia corso alla comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento;

il dispositivo del comma 4, art. 54 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000;

l'articolo 139, comma 1 lettera e) del d.lgs. 112/1998

l'articolo 650 del Codice Penale

valutato

ogni opportuno elemento



CITTÀ DI GIULIANOVA

ordina:

per le motivazioni esposte in premessa è disposta, in riferimento alle giornate del 12, 13 e 14 settembre 2022, la sospensione delle attività didattiche di tutte le Scuole dell'Infanzia, della Primaria, nonché della Scuola secondaria di Primo Grado degli Istituti Comprensivi 1 e 2 del comune di Giulianova.

Dispone:

Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al prefetto, verrà affissa all'albo online comunale, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa a:

- Comando dei vigili del fuoco;
- Dirigenti Area II e III dell'Ente;
- All'Ufficio scolastico regionale e provinciale di Teramo;
- All'Amministrazione Provinciale di Teramo;
- Al Corpo di Polizia Municipale;
- Alla Ditta titolare del servizio di trasporto scuolabus.

Avvisa:

- La violazione della presente ordinanza rileva ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- La adozione della presente Ordinanza Sindacale non è soggetta ad avviso di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 in quanto provvedimento urgente riguardante anche materia di pubblica incolumità;
- Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA



CITTÀ DI GIULIANOVA

Visti gli atti d'ufficio, che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.